

DECRETO 16 novembre 2010, n. 205

**Collegio Arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta. Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'atto d'Intesa rep. n. 94/CSR del 29 luglio 2009 con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 30 del suddetto Accordo - "Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale" - nel quale è previsto che, per la valutazione delle violazioni delle norme di cui all'Accordo medesimo e degli Accordi regionali ed Aziendali, sia istituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, nominata con provvedimento regionale;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 30, il Collegio arbitrale deve essere composto da:

- a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione,
- b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente,
- c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione ed uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 25 marzo 2010 con cui è stato costituito il Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ed è stato nominato, tra i componenti, il Dr. Andrea Leto quale componente di parte pubblica;

Considerato che il Collegio arbitrale di cui trattasi è organismo di garanzia previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera e) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", le disposizioni della medesima legge non si applicano alla composizione del Collegio stesso;

Vista la nota dell'11 novembre 2010 del Direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale veniva proposto, in sostituzione del Dr Andrea Leto, il nominativo del Dr Lorenzo Roti in qualità di componente di parte pubblica nel Collegio arbitrale di cui trattasi, attestando, inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (*Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1*), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte del designando;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il designato, oltre ad accettare l'incarico attesta, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Preso atto, altresì, che il Collegio resta in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio regionale e che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nel Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, il Dr Lorenzo Roti in qualità di componente di parte pubblica, in sostituzione del Dr Andrea Leto.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

DECRETO 16 novembre 2010, n. 206

**Collegio Arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'atto d'Intesa rep. n. 93/CSR del 29 luglio 2009

con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 30 del suddetto Accordo - "Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale" - nel quale è previsto che, per la valutazione delle violazioni delle norme di cui all'Accordo medesimo e degli Accordi regionali ed Aziendali, sia istituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, nominata con provvedimento regionale;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 30, il Collegio arbitrale deve essere composto da:

- a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione,
- b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore regionale alla Sanità o organo competente,
- c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione ed uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 17 marzo 2010 con cui è stato costituito il Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed è stato nominato, tra i componenti, il Dr. Andrea Leto quale componente di parte pubblica;

Considerato che il Collegio arbitrale di cui trattasi è organismo di garanzia previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera e) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", le disposizioni della medesima legge non si applicano alla composizione del Collegio stesso;

Vista la nota dell'11 novembre 2010 del Direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale veniva proposto, in sostituzione del Dr Andrea Leto, il nominativo del Dr Lorenzo Roti in qualità di componente di parte pubblica nel Collegio arbitrale di cui trattasi, attestando, inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità

dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte del designando;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il designato, oltre ad accettare l'incarico attesta, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Preso atto, altresì, che il Collegio resta in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio regionale e che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

#### DECRETA

di nominare nel Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, il Dr Lorenzo Roti in qualità di componente di parte pubblica, in sostituzione del Dr Andrea Leto.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

DECRETO 16 novembre 2010, n. 207

**Commissione esami per corso IFTS "Tecnico superiore per la produzione delle navi da diporto nella provincia di Lucca". Designazione esperti di spettanza della Regione Toscana".**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che all'art. 69 istituisce il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

Visto il D.M. del 31 ottobre 2000, n. 436 "Regolamento